

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. xxx/2020 R.G. assunta in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.7.2022 e vertente tra DI (omissis), titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (omissis) e (omissis) per procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado,

Appellante

E

BANCA (Cod. Fisc. omissis), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,

Appellata

Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 562/2020 del 10.6.2020.

Conclusioni dell'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvedere: - accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. xxxx RG sent. emessa dal Tribunale di Pescara per le ragioni tutte espresse in premessa; per l'effetto riformare la sentenza impugnata e quindi: Preliminarmente e in via istruttoria: - Ammettere la CTU contabile già richiesta in primo grado al fine di accertare la prassi illegittima seguita dall'istituto, per tutta la durata del rapporto di c/c n.xxxxx, consistita nell'avere: - applicato e/o mutato unilateralmente condizioni contrattuali peggiorative per l'attore; - applicato illegittimamente clausole che prevedono l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, in realtà nulle e/o illegittime per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancanza di causa; - applicato illegittime clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi; applicato illegittime clausole anatocistiche, nulle e/o invalide; applicato condizioni o clausole, nulle in quanto in violazione delle norme sulla trasparenza e che, per tale via, ha determinato un indebito drenaggio di liquidità in danno del sig. Di (omissis) per € 42.383,48=. La detta CTU sarà anche necessaria al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie annotate in conto corrente anteriori al decennio. In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c n. xxxx oggetto di causa e per i motivi espressi nella narrativa dell'atto di citazione, l'istituto bancario convenuto ha, durante la durata del rapporto medesimo, in maniera arbitraria e illegittima: - applicato e/o mutato unilateralmente condizioni contrattuali peggiorative per l'attore, da dichiararsi pertanto illegittime e/o inefficaci e/o nulle; - applicato clausole che prevedono l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto da dichiararsi nulle e/o illegittime per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per mancanza di causa; - applicato clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi da dichiararsi illegittime e clausole anatocistiche da dichiararsi nulle e/o invalide; applicato condizioni o clausole da ritenersi nulle in quanto in violazione delle norme sulla trasparenza e che, per tale via, ha determinato un indebito drenaggio di liquidità in danno del sig. Di (omissis) per € 42.383,48= somma di cui si chiede la convenuta venga condannata alla restituzione nei confronti dell'attrice, ex art. 2033 c.c., oltre interessi e rivalutazione salva la diversa somma ritenuta di giustizia all'esito della CTU e/o dell'espletanda istruttoria. - Con vittoria di spese e competenze di lite del presente e del precedente grado di giudizio".

Conclusioni dell'appellata: "- In via preliminare, rigettare la richiesta di nomina di CTU in quanto, attesa la carenza probatoria della esperita domanda atorea, inammissibile per avere finalità meramente esplorative; - Nel merito, accertata l'inammissibilità e l'infondatezza dell'esperito appello e dei motivi di gravame in esso formalizzati, Voglia rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado n. xxxx emessa dal Tribunale di Pescara in data 10.06.2020 e pubblicata in data 10.06.2020, con condanna

di parte appellante al pagamento delle competenze di giudizio. In ogni caso, nelle denegata ipotesi di ammissione della CTU contabile, la **BANCA** chiede, ferma restando l'ammissione dei quesiti articolati nelle note ex art 183 II termine c.p.c., che, in ragione della mancata produzione degli estratti conto sin dall'apertura del rapporto di c / c e, dunque, dell'incompletezza degli estratti conto, in relazione al periodo considerato documentato da parte attorea, il CTU proceda alla rideterminazione del saldo partendo dal saldo riscontrato nel primo estratto conto depositato, ossia secondo il criterio del cd. "saldo effettivo", in adesione alla recente pronuncia della Cassazione, n. 11543 del 02 Maggio 2019 che, in modo chiaro ed esplicito, ha sancito il principio in virtù del quale, qualora sia il correntista ad agire nei confronti della banca, i conteggi si devono elaborare dal saldo iniziale risultante dal primo degli estratti conto prodotti e non anche utilizzando il criterio del saldo zero, utilizzabile solo nell'ipotesi sia la banca ad agire nei confronti del correntista. Ancora la **BANCA** chiede che il CTU, tenuto conto anche della documentazione prodotta dalla **BANCA**, Voglia: 1. verificare il saldo di conto corrente, considerando tutti gli interessi e le condizioni economiche pattuite e convenute nei contratti di conto corrente e nei contratti collegati; 2. individuare tutte le rimesse solutorie ai fini della determinazione dell'eventuale indebitato; 3. determini il saldo del rapporto di conto corrente applicando il criterio legittimo della pari capitalizzazione annuale degli interessi, in ragione di quanto convenuto nel contratto (cfr. All. n. 9), applicando altresì il tasso di interesse convenzionale ed ogni onere pattuito anche nei contratti di affidamenti (cfr. All. n. 10, 11, 12 e 13), tenendo conto delle modifiche unilaterali (cfr. All. n. 14); 4. calcoli e verifichi le rimesse solutorie, i pagamenti indebiti conseguenti alle eventuali nullità delle clausole contrattuali per interessi ultralegali, cms, valute, spese e competenze prescritte anteriori al 20.01.2006 ovvero anteriori al decennio dalla domanda del 20.01.2016 o anteriore al decennio dal primo atto interruttivo della prescrizione risultante in atti e proceda alla loro espunzione dal saldo".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. xxxx/2020 del 10.6.2020, ha respinto la domanda proposta da Di (omissis), condannato al pagamento delle spese processuali, nei confronti della "**BANCA**", in persona del legale rappresentante, avente ad oggetto la ripetizione della complessiva somma di euro 42.383,48 per l'illegittima l'applicazione e il mutamento delle condizioni contrattuali, per l'illegittima capitalizzazione

degli interessi e per l'applicazione di clausole ritenute nulle per la violazione della normativa inerente alla c.d. trasparenza bancaria.

Di (omissis), a fondamento della predetta domanda, ha dedotto di avere stipulato con la Banca convenuta, presso la filiale di omissis, il contratto di conto corrente n. xxxx, nel quale sarebbero stati conteggiati costi non dovuti, con la modifica unilaterale, da parte della medesima Banca, delle condizioni contrattuali, senza la preventiva comunicazione scritta al Cliente, in violazione dell'art.118 T.u.b. Inoltre, la "**BANCA**" avrebbe applicato le commissioni di massimo scoperto senza indicazione dei relativi criteri di calcolo e avrebbe illegittimamente applicato la capitalizzazione degli interessi passivi, omettendo di rendere disponibile al Cliente la documentazione necessaria per verificare adeguatamente la legittimità delle relative clausole.

La "**BANCA**", in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda per la sua indeterminatezza, eccependo anche la prescrizione in ordine alle rimesse solutorie anteriori al decennio e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Pescara ha ritenuto la domanda dell'attore non provata, non essendo stati prodotti integralmente gli estratti conto del predetto contratto, rilevando poi l'effettiva consegna al Cliente, da parte della Banca, ai sensi dell'art. 119 T.u.b., della documentazione richiesta, non prodotta però in giudizio.

Poi, il Tribunale ha rilevato la legittima pattuizione dello ius variandi, con riguardo al tasso eventualmente modificato in senso peggiorativo per il cliente, secondo le disposizioni applicabili rispetto alla data della stipulazione del contratto, nonché l'espressa previsione della capitalizzazione degli interessi, essendo il contratto successivo al 22.4.2000, cioè alla data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000.

In ordine alle commissioni di massimo scoperto, il primo Giudice ne ha ritenuto la legittimità sussistendone la valida e specifica previsione contrattuale, non avendo l'attore indicato le contabilizzazioni eseguite dalla Banca senza la preventiva comunicazione allo stesso.

Di (omissis) ha proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate; la "BANCA", in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

In seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 12.7.2022 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appellante, nel **PRIMO MOTIVO** dell'impugnazione, ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata in ordine alla consegna integrale al Cliente della documentazione del citato corrente bancario da parte della Banca, risultando dalla documentazione in atti che tale consegna sia stata solo parziale. La Banca avrebbe quindi violato la disposizione in ordine alla buona fede contrattuale e quella dell'art. 117 T.u.b.

Il Giudice di primo grado avrebbe poi illegittimamente escluso l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, chiesta dall'odierno appellante, rilevando erroneamente, per la suddetta ragione, la carenza probatoria delle domande dello stesso e comunque omettendo di considerare che la consulenza possa comunque espletarsi rispetto agli estratti conto prodotti applicando il criterio del c.d. saldo zero.

1.1. In merito a tali rilievi occorre innanzitutto premettere che, secondo quanto emerge dalle richieste stragiudiziali formulate alla Banca nell'anno 2016 e dal contenuto dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, la Banca ha incontrovertibilmente consegnato al Cliente, che ne ha formulato la richiesta, la documentazione contrattuale e gli estratti conto del periodo decennale anteriore alla chiusura del rapporto, come suo onere ai sensi dell'art. 119 T.u.b.

Dalla citata documentazione contrattuale, prodotta in giudizio dalla Banca, emergono sia la pattuizione contrattuale della variazione delle condizioni contrattuali sia le comunicazioni al Cliente di tali variazioni, dovendosi quindi escludere l'illegittimità delle predette variazioni dedotte dall'odierno appellante.

Poi, in ordine alla capitalizzazione degli interessi, occorre considerare che nei contratti è indicato il tasso di interesse applicato e che l'odierno appellante, neppure con riguardo al periodo della durata del contratto di conto corrente per la quale ha ricevuto gli estratti conto, ha indicato specificamente le ragioni dell'illegittimità della predetta capitalizzazione.

Invero, colui che agisce nei confronti della banca per la ripetizione delle somme che assuma indebitamente percepite dalla stessa deve provare la natura indebita dei versamenti (Cass., 28 novembre 2018, n. 30822; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27704). Poi, rispetto all'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla Banca, egli deve dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e dunque idoneo a posticipare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza a Sezioni Unite del 13 giugno 2019, n. 15895, ha chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito convenuto in giudizio, il quale voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista riguardo all'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è adempiuto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza la necessità dell'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

Alla luce di questi principi si deve ritenere che nel caso in esame il correntista non abbia specificamente allegato, come suo onere, gli elementi in base ai quali le somme addebitate dalla Banca possano ritenersi illegittime e quindi ripetibili, non avendo neppure formulato in giudizio la richiesta di esibizione della documentazione non consegnatagli e ritenuta rilevante per la predetta qualificazione.

La Banca, d'altra parte, ha prodotto la documentazione comprovante la legittimità dei predetti addebiti, sussistendone la relativa pattuizione, ed ha compiutamente eccepito la prescrizione rispetto alle rimesse anteriori al decennio precedente alla chiusura del contratto di conto corrente.

Pertanto, il primo motivo dell'appello è infondato, dovendosi ribadire l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio contabile, per la mancanza degli obiettivi elementi per la relativa indagine.

2. Il **SECONDO MOTIVO** dell'impugnazione concerne la commissione di massimo scoperto che, secondo l'appellante, la Banca non ha applicato uniformemente e univocamente, per cui le relative clausole sarebbero nulle.

2.1. Occorre in merito osservare che la valida stipulazione della commissione di massimo scoperto – la cui questione si pone per il periodo successivo al 1° gennaio 2010, per effetto dell'art. 2 bis, 1° comma, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, convertito con modif. nella legge n. 2 del 2009 - presuppone la sua indicazione nel contratto e l'esplicitazione dei criteri e delle modalità di calcolo della stessa, dovendosi escludere la nullità qualora siano indicati la percentuale e il valore sul quale la stessa deve essere calcolata. (Cass., 20 giugno 2022, n. 19825; Cass., 16 maggio 2019, n. 12997).

In questo caso, i contratti di apertura di credito prodotti in giudizio risalgono ad una data anteriore a quella sopra indicata e comunque la predetta commissione è indicata sia nella percentuale sia per l'importo al quale tale percentuale si applica (generalmente sulla somma eccedente l'importo di € 100.000,00), per cui, considerando anche la data di stipulazione dei contratti di apertura di credito, la predetta nullità deve essere esclusa.

2.2. Per quanto concerne l'anatocismo, gli ulteriori profili di nullità e la prescrizione, ulteriormente dedotti in questo motivo dell'appello, si devono confermare le considerazioni svolte rispetto al primo motivo dell'impugnazione, rilevando, quanto al primo aspetto, che dalla documentazione contrattuale in atti emerge la paritetica capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Quindi anche il secondo motivo dell'appello è infondato.

3. L'impugnazione proposta da Di (omissis) deve essere quindi integralmente respinta, disponendo la condanna del medesimo, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, decidendo definitivamente la causa civile sopra indicata, così provvede:

1) Rigetta l'appello proposto da Di (omissis) nei confronti della "BANCA", in persona del legale rappresentante, alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 562/2020 del 10.6.2020, che dunque conferma integralmente.

2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.

3) Dichiaro che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 12 luglio 2023.

Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono

Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini